

EMENDAMENTI DA PROPORRE DA INSERIRE IN UN DECRETO LEGGE URGENTE O IN CONVERSIONE DEL DECRETO SEMPLIFICAZIONE

DETERMINAZIONE DELLE SPESE DI PERSONALE E DELLE CAPACITÀ ASSUNZIONALI NEI COMUNI, NELLE UNIONI DI COMUNI E NELLE CITTÀ METROPOLITANE

- 1) *L'articolo 33 comma 2 del d.l. 34 del 30 aprile 2019, convertito in legge 28 giugno 2019 e il dpcm 17 marzo 2020 non trovano applicazione nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti.*
- 2) *Gli articoli 1 commi 557, 557-bis, 557,ter, 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono abrogati.*
- 3) *L'art. 1 comma 562 (Limite assunzioni per gli enti fuori dal patto di stabilità) della legge 296 del 27-12 -2006 è abrogato.*
- 4) *Gli articoli 1 commi 557, 557-bis, 557,ter, 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono abrogati.*
- 5) *Nei comuni con meno di 1000 abitanti sono ammesse nuove assunzioni nel limite del 50% (arrotondato per eccesso) dei posti ancora vacanti rispetto al limite massimo di personale previsto dal DM ministero dell'interno 10 aprile 2017" (Individuazione dei rapporti medi dipendenti-popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto, per il triennio 2017-2019);*
- 6) *nei comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti sono ammesse nuove assunzioni sino al 25% (arrotondato per eccesso) dei posti ancora vacanti rispetto al limite massimo di personale previsto dal DM ministero dell'interno 10 aprile 2017 (Individuazione dei rapporti medi dipendenti-popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto, per il triennio 2017-2019.*
- 7) *Per i comuni sopra i 5000 abitanti sono ammesse nuove assunzioni sino al 10% (arrotondato per eccesso) dei posti ancora vacanti rispetto al limite massimo di personale previsto dal DM ministero dell'interno 10 aprile 2017 (Individuazione dei rapporti medi dipendenti-popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto, per il triennio 2017-2019.*
- 8) *Qualora il rapporto dipendenti popolazione previsto dal dm 10 aprile 2017 venisse ridotto in sede di rideterminazione triennale prevista dall' art. 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le assunzioni di cui ai commi 2 -4 e 5 non possono essere considerati esuberanti.*

MOTIVAZIONI: i piccoli comuni virtuosi sono in una situazione disperata: L'attuale norma in materia di assunzioni, favorisce pertanto i comuni che hanno generato esuberanti o fra il personale a tempo indeterminato, o fra quello a tempo determinato, o in entrambi i casi e penalizza i comuni che hanno avuto una spesa di personale ridotta.